

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA

S T A T U T O

**Approvato dall'Assemblea straordinaria
del 14 novembre 2006**

STATUTO

Art. 1 - E' costituita la società per azioni denominata "CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.a.". La società può essere indicata anche semplicemente "CARIFERMO S.p.a." con o senza interpunzioni e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Essa è conferitaria dell'azienda bancaria della Cassa di Risparmio di Fermo ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli artt. 1 e 6 del d.legis. 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 2 - La Società ha sede legale in Fermo, Via Don Ernesto Ricci 1.

Essa potrà, con l'osservanza delle norme vigenti, istituire, sopprimere e trasferire ovunque sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria e può svolgere ogni altra attività consentita agli enti creditizi dalla vigente normativa in materia, nonché ogni altra operazione comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5 - Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di Euro 39.241.087,50 (trentanovemilioni duecentoquarantunomila ottantasette e cinquanta) ed è rappresentato da n. 759.750 azioni nominative del valore nominale di € 51,65 (cinquantuno e sessantacinque) cadauna.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e beni in natura.

L'acquisizione, il possesso o il trasferimento delle azioni è disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi di cui al titolo II, capo III del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385.

Art. 6 - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 c.c.

L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie regolate dall'art. 2365 c.c.; essa può essere convocata quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda, per iscritto, i soci ai sensi di legge od il Collegio Sindacale.

Art. 7 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' peraltro consentita, in deroga al comma precedente, la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora si rendesse necessaria.

Art. 8 - Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetti il diritto di voto e che abbiano depositato, almeno un giorno prima della adunanza, le azioni (o la relativa certificazione) presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Il diritto di intervento del socio in assemblea è regolato dalla legge.

L'azionista può farsi rappresentare da altro azionista, avente diritto a voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore o da un Quadro Direttivo della società bancaria. Per quanto non previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 c.c..

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 9 - Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge.

Salvo una diversa unanime delibera dell'assemblea la nomina dei componenti del Consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci ognuna recante un numero di candidati (elencati progressivamente) pari a quella da eleggere. Risulterà eletto per ciascuna lista un numero di candidati eguale al quoziente tra il totale dei voti conseguito dalla lista ed il totale complessivo dei voti. In caso di parità di quoziente tra due liste, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello più anziano di età.

Art. 10 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

La stessa Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario e, quando occorre, anche due scrutatori.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non si rende necessario la nomina del Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire modalità, non segrete, di votazione.

Le delibere riguardanti:

- le modifiche statutarie;
- le variazioni di capitale;
- la fusione e la liquidazione della società;

vanno prese con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Art. 11 - Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal notaio.

Le copie e gli estratti del verbale saranno accertati, con la dichiarazione di conformità, con firma del Segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 12 - L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio composto da un minimo di dieci ad un massimo di tredici membri aventi i requisiti previsti dalla legge.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi restano comunque in carica fino all'assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. Per le rinnovazioni e le sostituzioni si osservano le norme di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori decade l'intero consiglio; in questo caso l'assemblea è tenuta ad effettuare la ricostituzione del consiglio non oltre trenta giorni dal verificarsi della cessazione che ha comportato la decadenza. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla sua ricostituzione, gli amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

In materia di obbligazioni degli amministratori nei confronti della società bancaria valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 13 - Il Consiglio di amministrazione nomina, nel suo seno, con effetto per tutta la sua durata, il Presidente, uno o due Vice Presidenti, nonché gli altri membri del Comitato

esecutivo ovvero l'eventuale Amministratore Delegato, ove consentito dall'Assemblea in occasione della nomina degli amministratori.

La nomina dell'amministratore delegato è alternativa al Comitato esecutivo.

La nomina dell'Amministratore Delegato è altresì alternativa al Direttore Generale, del quale assorbe le funzioni.

Art. 14 - Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono assolte dal Vice Presidente ovvero, nel caso siano stati nominati due Vice Presidenti, dal Vice Presidente all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, le funzioni vicarie sono assolte dall'altro Vice Presidente.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del o dei Vice Presidenti le funzioni stesse sono assunte dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in sua assenza dall'Amministratore con maggiore anzianità in carica. In caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età, salvo diversa designazione del Consiglio.

Art. 15 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, salvi i casi di urgenza in cui basterà il preavviso di due giorni.

Tali comunicazioni devono indicare espressamente gli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dal Direttore Generale ovvero dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, su sua proposta, da un Dirigente o da un Quadro Direttivo della società bancaria nominato dal Consiglio.

In casi particolari le funzioni di Segretario saranno svolte da un Consigliere nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza. I verbali delle adunanze sono sottoscritti da chi presiede e da chi svolge le funzioni di Segretario, nonché dal Direttore Generale o dall'Amministratore Delegato, se nominato, qualora questi non svolgano le funzioni di Segretario.

Art. 16 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli

Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese di norma a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Sono prese con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei componenti in carica del Consiglio le deliberazioni riguardanti:

- la approvazione del bilancio annuale di esercizio;
- le proposte di modifiche statutarie;
- le proposte di variazione del capitale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni e la compravendita di immobili;
- la nomina dei componenti il Comitato Esecutivo, o dell'Amministratore Delegato;
- la nomina del Direttore Generale;
- l'organizzazione territoriale, la incorporazione, la fusione e la liquidazione della società bancaria.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o colui che ne fa le veci, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 17 - Il Consiglio e' investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto per legge e' espressamente riservato all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale ed i criteri di massima sull'operatività della società bancaria;
- la nomina del Direttore Generale e, su proposta di questi, del Vice Direttore Generale e del Personale della categoria dei Dirigenti;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della società bancaria in seno ad organi amministrativi e sindacali di società o di enti in genere al cui capitale la società partecipa o nei quali è chiamata a provvedere;
- l'istituzione, la chiusura, il trasferimento di dipendenze in genere e rappresentanze;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni e la compravendita di immobili.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto nomina un Comitato esecutivo

cui vengono delegate proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.

In alternativa al Comitato Esecutivo, ove consentito dall'Assemblea, può nominare, determinando i limiti della delega, un Amministratore delegato, che assorbe anche le funzioni di Direttore Generale.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, i poteri possono essere altresì delegati ai dipendenti della Società entro limiti di importo predeterminati.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati a cura degli organi delegati sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'andamento dei rischi nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

In casi urgenti il Comitato esecutivo potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione; il Presidente potrà assumere, su proposta del Direttore Generale o dell'Amministratore Delegato, se nominato, decisioni di competenza del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione, ove tali organi siano impossibilitati a riunirsi. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della sua prima riunione.

Art. 18 - Il Comitato esecutivo si compone complessivamente di n. cinque membri ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione; dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, che ne determina le modalità di funzionamento.

Di esso faranno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente ovvero i due Vice Presidenti, qualora entrambi nominati ed il Direttore Generale, in quanto Consigliere.

Art. 19 - Ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c..

Art. 20 - Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e

del Presidente del Collegio sindacale e ne determina gli emolumenti.

Art. 21 - Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione, nominata e funzionante ai sensi di legge.

Art. 22 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale, sia di fronte a terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici. Può inoltre conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di singoli atti.

Al Direttore Generale, o all'Amministratore Delegato, ove nominato, compete la rappresentanza e la firma sociale nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può altresì attribuire la firma sociale a dirigenti, quadri direttivi e dipendenti della società bancaria, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di categorie di atti.

Art. 23 - La direzione della società fa capo al Direttore Generale che può essere coadiuvato e sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Direttore Generale ovvero, in caso di mancanza di quest'ultimo, dal dirigente designato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di costui.

Il Direttore Generale svolge funzioni di sovrintendenza e coordinamento; è Capo del personale, dispone i trasferimenti e le promozioni salvo quanto previsto dall'art. 17 e propone gli altri provvedimenti riguardanti il personale non delegatigli; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; gestisce gli affari correnti; propone le operazioni attive; esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio.

Interviene, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, con facoltà di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

In caso di nomina dell'Amministratore Delegato questi esercita anche i poteri e le funzioni attribuite al Direttore Generale.

Art. 24 - Il socio potrà recedere esclusivamente per cause tassativamente previste dalla legge come inderogabili. Pertanto

è espressamente escluso il diritto di recesso per tutte le cause derogabili.

Art. 25 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto sarà ripartito come segue:

- il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva legale;
- almeno il 15% (quindici per cento) al fondo di riserva statutaria;
- ai soci nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio, è destinato alla costituzione o incremento di ulteriori riserve, ovvero alle altre destinazioni deliberate dall'Assemblea.

Art. 26 - Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente statuto si applicano le norme di legge.